



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Brissago nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi

¹La gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione, riduzione e valorizzazione. Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Compiti del Comune

¹Il Comune provvedere alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, il Comune promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 4

Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono in particolare considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per la loro dimensione o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali e aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5

Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati nei punti di raccolta comunale e/o presso i centri di raccolta, secondo le modalità fissate dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali o i rifiuti soggetti a controllo devono essere smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni e modalità
particolari di consegna**

Art. 6

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e non può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7

Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) gettare o abbandonare rifiuti di ogni natura in aree pubbliche o private, anziché depositarli negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano colmi. In tali casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA).

Art. 8

Manifestazioni ed eventi

¹In caso di manifestazioni e eventi su suolo pubblico, soggetti ad autorizzazione, il Municipio promuove l'uso di stoviglie e posate riutilizzabili multiuso o, in alternativa, di quelle monouso compostabili e riciclabili.

²Gli organizzatori delle manifestazioni devono provvedere ad una corretta separazione dei rifiuti, che tenga conto delle tipologie di raccolta separata promosse dal Comune.

CAPITOLO II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9

Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa stabilisce segnatamente:

- a) per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- b) le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 10

Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.

³La consegna di scarti vegetali nei centri di raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche. Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, arboricoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali appoggiandosi ad un impianto di compostaggio autorizzato.

⁴La possibilità di consegna di rifiuti solidi urbani ingombranti nei punti e/o centri di raccolta comunale è definita tramite ordinanza.

Art. 11

Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce tramite ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri a settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

**Rifiuti esclusi dalla
raccolta**

Art. 12

¹Sono in particolare escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti

Art. 13

**Smaltimento dei rifiuti
esclusi dal servizio di
raccolta**

¹I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14

Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III

Finanziamento

Art. 15

Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e tasse causali (art. 18).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

³Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16

Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza primaria. Resta riservato il caso in cui la residenza secondaria è affittata a terzi o altrimenti concessa in uso. In tal caso è prelevata l'usuale tassa base anche per la residenza secondaria.

⁴Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare annuo della tassa base (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere	Tassa minima (CHF)	Tassa massima (CHF)
Residenza primaria, per persona sola	70.00	140.00

Residenza primaria, per due o più persone	90.00	250.00
Residenze secondarie	90.00	250.00
Residenze esenti dal pagamento dell'imposta cantonale	Esente	Esente
Utenti con una produzione di rifiuti medio-bassa, quali uffici commerciali e professionali, magazzini, esercizi pubblici, negozi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani, farmacie, banche, etc.	100.00	300.00
Utenti con una produzione di rifiuti medio-alta, quali per esempio alberghi industrie, fabbriche, ospedali, case per anziani, istituti, grandi magazzini, centri commerciali	300.00	1000.00

Art. 17

Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotto ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA esclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18

Altre tasse causali

¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio fissa una tassa entro i seguenti limiti (IVA esclusa):

Genere	Tassa minima (CHF)	Tassa massima (CHF)
Contenitore da 120l	50.00/anno	150.00/anno
Contenitore da 240l	100.00/anno	250.00/anno
Contenitore da 660l o 800l	400.00/anno	800.00/anno
Fascine lunghezza max. 120cm, diametro 30cm e peso 25kg	1.00/pezzo	5.00/pezzo
Consegna diretta al centro di raccolta per quantitativi che superano i 2mc	50.00/mc	100/mc

²Tale tassa è prelevata secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 19

Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla scadenza del termine di cui al cpv. 2. È inoltre dovuta una tassa amministrativa di CHF 50.00 per la diffida di pagamento.

CAPITOLO IV

Norme esecutive e finali

Art. 20

Provvedimenti e misure di esecuzione

¹Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) la raccolta dei rifiuti recuperabili e degli scarti vegetali;
- f) le modalità di consegna presso i punti ei centri di raccolta.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed in generale è autorizzato ad adottare tutte le misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vegli affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 21

Controlli

¹Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Comune.

²Per evitare abusi o danneggiamenti, nonché punire eventuali contravvenzioni, i punti e/o centri di raccolta possono essere dotati di

videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 22

Contravvenzioni e multe

¹Il Municipio punisce con la multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

²La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. della LOC, riservate le leggi speciali.

Art. 23

Rimedi giuridici

¹Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.

²Le decisioni su reclamo e ogni altra decisione del Municipio possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 24

Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

²Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 28 marzo 2017 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

(Emy Jelmoni)

Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 novembre 2019.

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 29.11.2019 e il 18.01.2020

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 19 febbraio 2020.